



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO OPERE DI URBANIZZAZIONE
PRIMARIA

Determinazione Dirigenziale

N. 23/ 58

di data 28/11/23

Oggetto: L.P. 10.09.1993 N. 26 E S.M. - L.P. 09.03.2016 N. 2 E S.M. MARCIAPIEDE IN LOCALITÀ RONCHI DI MATTARELLO. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA VARIANTE N. 2. IMPORTO EURO 680.000,00 - OPERA 6415. DEFINIZIONE MODALITÀ AFFIDAMENTO LAVORI.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesso che la Giunta comunale, con deliberazione 27.11.2023 n. 358, esecutiva, che si intende qui integralmente richiamata, ha approvato in linea tecnica la variante n. 2 relativa al progetto esecutivo "Marciapiede in località Ronchi di Mattarello", opera 6415, dell'importo complessivo di euro 680.000,00, comportante la maggiore spesa di euro 90.000,00 rispetto all'importo originariamente autorizzato di euro 590.000,00, rinviando a successivi provvedimenti dirigenziali la definizione delle modalità di affidamento dei lavori previsti dalla variante medesima e l'approvazione della rinegoziazione dei prezzi in conseguenza della presentazione di eventuali istanze di adeguamento;

dato atto che lo stanziamento di euro 90.000,00 derivante dalla variante n. 2 è previsto nel Documento Unico di Programmazione 2023-2025, approvato con deliberazione consiliare 22.12.2022 n. 168 e nel bilancio di previsione finanziario 2023-2025 approvato con deliberazione consiliare 22.12.2022 n. 169 per effetto della variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio - bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e Documento Unico di Programmazione 2023-2025 approvata con deliberazione consiliare 14.06.2023 n. 66;

richiamato l'atto di cottimo 09.02.2023 n. 345 di rep., con cui, a seguito di gara ufficiosa telematica, i lavori sono stati affidati all'ATI tra Tamanini Bruno s.r.l. (capogruppo) e Impianti Casetta s.r.l. (mandante), per l'importo di euro 415.201,86 (i.v.a. esclusa), di cui euro 397.159,59 per lavori al netto degli oneri per la sicurezza ed euro 18.042,27 (i.v.a. esclusa) per oneri di sicurezza;

posto che a seguito dell'approvazione della variante n. 2 il quadro economico dell'opera è risultato come di seguito suddiviso:

A) lavori

A1) lavori al netto degli oneri per la sicurezza	euro	458.558,83
A2) oneri per la sicurezza	euro	18.042,27
A3) oneri per la sicurezza covid 19	euro	0,00

sommano euro 476.601,10
B) lavori in economia non progettualizzabili a euro 40.000,00

pagina 1/5

completamento dei lavori di cui al punto A) da affidare alla stessa Ditta			
C) lavori da eseguirsi a cura degli Enti erogatori del servizio (contributi ed oneri vari per allacciamenti impianti, spostamenti ed adeguamenti linee impianti e sottoservizi esistenti i.v.a. compresa)		euro	4.800,00
D) somme a disposizione dell'Amministrazione			
D1) espropri ed occupazioni temporanee	euro	62.200,00	
D2) spese tecniche (oneri previdenziali e fiscali compresi)	euro	13.000,00	
D3) imprevisti (iva compresa)	euro	938,79	
D4) oneri fiscali 10% su A) + B) + D5)	euro	54.460,11	
D5) accantonamento per revisione prezzi	euro	28.000,00	
sommano		euro	158.598,90
totale		euro	680.000,00

precisato che la variante n. 2 comporta un nuovo importo di contratto dei lavori principali pari ad euro 476,601,10 (i.v.a. esclusa) di cui euro 18.042,27 (i.v.a. esclusa) per oneri della sicurezza e introduce alcune modifiche al quadro economico dell'opera: oltre alla voce relativa ai lavori al netto degli oneri della sicurezza, incrementata per euro 61.399,24 rispetto all'importo previsto per tale voce nell'atto di cottimo sopra indicato, sono state incrementate le voci previste per gli oneri per la sicurezza per euro 1.302,34, B) lavori in economia non progettualizzabili a completamento dei lavori di cui al punto A) da affidare alla stessa Ditta per euro 20.000,00, D3) imprevisti (i.v.a. compresa) per euro 869,56 ed è stata conseguentemente incrementata la voce relativa agli oneri fiscali, è stato azzerato l'importo relativo alla voce prevista per gli oneri per la sicurezza emergenza Covid 19, essendo cessato lo stato emergenziale ed è stata introdotta la nuova voce D5) accantonamento per revisione prezzi per euro 28.000,00;

dato atto che le voci A), B) e D5) del quadro economico sono soggette all'applicazione dell'aliquota i.v.a. ridotta al 10%, rientrando tra le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ai sensi dell'art. 4 della Legge 29.09.1964 n. 847, integrato dall'art. 44 della Legge 22.10.1971 n. 865, come richiamato dagli artt. 127 quinquies e septies della tabella A parte III allegata al D.P.R. 633/72;

dato atto che la variante n. 2 determina relativamente ai lavori principali del quadro economico una variazione contrattuale rientrante nella fattispecie di cui all'art. 27 comma 2 lett. f) della L.p 2/2016 e ss.mm. che consente la modifica dei contratti senza una nuova procedura d'appalto e senza la necessità di verificare il ricorso delle condizioni previste dal comma 5 del medesimo articolo, in quanto le modifiche soddisfano tutte le seguenti condizioni poste dall'articolo citato:

1. il valore della modifica è inferiore sia alle soglie di rilevanza comunitaria, sia al 15 per cento del valore iniziale del contratto. In caso di più modifiche successive il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche;
2. la modifica non altera la natura complessiva del contratto o accordo quadro.

dato atto altresì che l'importo dei lavori di cui alla presente variazione rientra nel limite del quinto dell'importo di contratto ai sensi dell'art. 126 del Regolamento attuativo della l.p. 26/93 approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m., la cui esecuzione può essere ordinata all'appaltatore agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario;

rilevato che la normativa sopra richiamata è applicabile *ratione temporis* all'affidamento in oggetto;

dato atto inoltre che l'affidamento dei maggiori lavori di cui sopra si perfeziona mediante emissione di ordine di lavoro all'impresa appaltatrice;

visto lo schema di atto di sottomissione n. 1 per l'affidamento all'ATI tra Tamanini Bruno s.r.l. (capogruppo) e Impianti Casetta s.r.l. (mandante) dei maggiori lavori di euro 61.399,24 (iva esclusa) per un nuovo importo complessivo di contratto di euro 476.601,10 (iva esclusa),

schema allegato alla propria nota di data 22.11.2023 prot. n. 379856 e sottoscritto dall'impresa appaltatrice per preventiva adesione;

ritenuto pertanto di affidare i maggiori lavori principali di euro 61.399,24 (iva esclusa) all'ATI tra Tamanini Bruno s.r.l. (capogruppo) e Impianti Casetta s.r.l. (mandante) per un nuovo importo di contratto di euro 476.601,10 (iva esclusa);

ritenuto inoltre di autorizzare l'affidamento dell'ulteriore importo di euro 20.000,00 della voce B) del quadro economico all'appaltatore principale sulla base di liste di noli, materiali, mezzi e manodopera, ai sensi dell'art. 152 del Regolamento di attuazione della L.p. 26/1993 approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m.;

ritenuto di rinviare a successiva determinazione dirigenziale le valutazioni in ordine alla rinegoziazione prezzi di cui alla voce D5) del quadro economico;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 168 immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 169, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 26.09.2023 n. 91 ;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- la L.p. 19.07.1990 n. 23 e s.m.;
- la L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m. e la L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m.;
- il D. Lgs. 31.03.2023 n. 36 (Codice dei contratti pubblici);
- il Decreto sindacale di data 30.12.2020 prot. n. 306181 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;
- le proprie note istruttorie di data 22.11.2023 prot. n. 379856 e prot. n. 380295;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

d e t e r m i n a

1. di dare atto che con propria deliberazione 27.11.2023 n. 358, esecutiva, la Giunta comunale ha approvato la variante n. 2 relativa al progetto esecutivo "Marciapiede in località Ronchi di Mattarello", opera 6415, datata ottobre 2023, dell'importo complessivo di euro 680.000,00, comportante la maggiore spesa di euro 90.000,00 rispetto all'importo originariamente autorizzato di euro 590.000,00;
2. di dare atto che la somma di euro 578.381,48, quale ulteriore quota dello stanziamento dell'opera, è stata prenotata con l'affidamento degli incarichi di progettazione concernenti le fasi di progettazione successive al minimo, avvenuto con determinazione del Dirigente del Servizio Opere di urbanizzazione primaria 22.06.2020 n. 23/47 di euro 11.618,52, nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.;
3. di dare atto che il supero di spesa di euro 90.000,00 derivante dalla variante n. 2 è stato prenotato con la citata deliberazione giunta 27.11.2023 n. 358, esecutiva;
4. di affidare i maggiori lavori principali di euro 61.399,24 (iva esclusa) all'ATI tra Tamanini Bruno s.r.l. (capogruppo) con sede legale in Altopiano della Vigolana (Trento), località Saletti n. 28, Vigolo Vattaro, e Impianti Casetta s.r.l. (mandante) per un nuovo importo di contratto di euro 476.601,10 (iva esclusa) alle condizioni di cui allo schema di atto di sottomissione n. 1, allegato alla propria nota di data 22.11.2023 prot. n. 379856;
5. di dare atto che l'affidamento dei maggiori lavori principali previsti nel quadro economico si perfeziona mediante emissione di ordine di lavoro all'impresa appaltatrice sottoscritto dallo scrivente ai sensi dell'art. 12 comma 3 del vigente regolamento per la disciplina dei contratti;
6. di autorizzare l'affidamento dell'ulteriore importo di euro 20.000,00 della voce B) del quadro economico all'appaltatore principale sulla base di liste di noli, materiali, mezzi e manodopera, ai sensi dell'art. 152 del Regolamento di attuazione della L.p. 26/1993 approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m.;
7. di indicare il sottoscritto Dirigente quale responsabile della gestione dei contratti, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, lett. g) del Regolamento per la disciplina dei contratti;
8. di dare atto che ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e della Legge 17.12.2010 n. 217, all'opera in argomento è attribuito il CUP D61B19000550004.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

Il Dirigente del Servizio
ing. Bruno Delaiti

Trento, addì 28/11/23

pagina 5/5

Sede legale: via Belenzani, 19 - 38122 – TRENTO codice fiscale e partita IVA: 00355870221 tel. 0461/884111



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO OPERE DI URBANIZZAZIONE
PRIMARIA

Determinazione Dirigenziale	
N. 23/ 58	di data 28/11/23

Oggetto: L.P. 10.09.1993 N. 26 E S.M. - L.P. 09.03.2016 N. 2 E S.M. MARCIAPIEDE IN LOCALITÀ RONCHI DI MATTARELLO. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA VARIANTE N. 2. IMPORTO EURO 680.000,00 - OPERA 6415. DEFINIZIONE MODALITÀ AFFIDAMENTO LAVORI.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 30 novembre 2023